

CHIARIMENTO 4

QUESITO: COMPROVA DEI REQUISITI-ESPLETAMENTO OPERA PROGETTO

- 1) Si chiede gentilmente vostro chiarimento per la comprova dei requisiti all'art. 6.3 lett.B (requisiti dei progettisti) in merito alle categorie riportate nella tabella, ovvero se è possibile, come da codice degli appalti, coprire il requisito della categoria E.08 con categorie aventi stesso grado di complessità (es. E06) e con categorie aventi grado di complessità maggiore (es. E07, E12, E22)?
- 2) Inoltre, si chiede cortesemente se è possibile, sempre a dimostrazione dei requisiti (progettista) fare riferimento ad appalti in cui l'opera non è ancora ultimata ma per i quali il servizio di progettazione è stato comunque espletato e concluso?

RISPOSTA:

- 1) Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità".
- 2) Come stabilito al punto 6.3 pag. 13 del bando/disciplinare di gara "*Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento*".